



# COMUNE DI MANSUÈ

PROVINCIA DI TREVISO

POLIZIA MUNICIPALE

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30 / 11 / 2004.  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21 / 11 / 2007.

# INDICE

## TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: **Finalità**
- Articolo 2: **Oggetto e applicazione**
- Articolo 3: **Definizioni**
- Articolo 4: **Concessioni e autorizzazioni**
- Articolo 5: **Vigilanza**
- Articolo 6: **Sanzioni**

## TITOLO II : SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

- Articolo 7: **Comportamenti vietati**
- Articolo 8: **Altre attività vietate**
- Articolo 9: **Nettezza del suolo e dell'abitato**
- Articolo 10: **Sovraffollamento per uso abitativo**
- Articolo 11: **Occupazione di altri locali**
- Articolo 12: **Emissioni di esalazioni, fumo e polvere**
- Articolo 13: **Protezione di pozzi, cisterne, scavi e fosse**
- Articolo 14: **Aperture di botole e chiusini**
- Articolo 15: **Deposito e asporto dei rifiuti solidi urbani o assimilabili**
- Articolo 16: **Sgombero della neve e formazione del ghiaccio**
- Articolo 17: **Manutenzione delle facciate degli edifici**
- Articolo 18: **Tende su facciate di edifici**
- Articolo 19: **Divieti**
- Articolo 20: **Disposizioni sul verde privato**

## TITOLO III : OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- Articolo 21: **Disposizioni generali**
- Articolo 22: **Specificazioni**
- Articolo 23: **Occupazioni per manifestazioni**
- Articolo 24: **Occupazioni con spettacoli viaggianti**
- Articolo 25: **Occupazioni con elementi di arredo**
- Articolo 26: **Occupazioni con strutture pubblicitarie**
- Articolo 27: **Occupazioni per lavori di pubblica utilità**

- Articolo 28: **Occupazioni per traslochi**
- Articolo 29: **Occupazioni del soprassuolo**
- Articolo 30: **Occupazioni di altra natura**
- Articolo 31: **Occupazioni per comizi e raccolta firme**
- Articolo 32: **Occupazioni per temporanea esposizione**
- Articolo 33: **Occupazioni per esposizioni merci**
- Articolo 34: **Commercio in forma itinerante**
- Articolo 35: **Mestieri girovaghi**

#### **TITOLO IV : TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

- Articolo 36: **Disposizioni generali**
- Articolo 37: **Lavoro notturno**
- Articolo 38: **Spettacoli e trattenimenti**
- Articolo 39: **Aree verdi**
- Articolo 40: **Abitazioni private**
- Articolo 41: **Strumenti musicali**
- Articolo 42: **Dispositivi acustici antifurto**

#### **TITOLO V: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

- Articolo 43: **Disposizioni generali**
- Articolo 44: **Tutela degli animali domestici**
- Articolo 45: **Protezione della fauna selvatica**
- Articolo 46: **Divieti specifici**
- Articolo 47: **Animali molesti**
- Articolo 48: **Mantenimento cani**
- Articolo 49: **Animali liberi**

#### **TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI**

- Articolo 50: **Entrata in vigore**

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1: Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

### **Articolo 2: Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali nelle seguenti materie:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) protezione e tutela degli animali;
- e) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri riconosciuti dalle Leggi e dai Regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Articolo 3: Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di Legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
- b) parchi, giardini pubblici e verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **Articolo 4: Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la Legge sul bollo, indirizzata al Sindaco ovvero al Responsabile del Servizio.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

4. Nel caso in cui la fattispecie in esame non trovi espressa disciplina in specifiche disposizioni di settore, il termine ultimo entro cui dovrà essere definito il procedimento autorizzatorio e/o concessorio è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione del protocollo dell'Ente, fatte salve eventuali sospensioni dei termini.

5. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

a) personalmente al titolare o legale rappresentante in caso di società o comunque alla persona che risulti il richiedente;

b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di Legge vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;

c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione, autorizzazione, nullaosta o permesso accordato;

d) con facoltà dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, quanto previsto dal comma 6 senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;

f) l'anticipata cessazione e/o rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato, salvo ragioni di forza maggiore.

6. Le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o dell'autorizzazione. Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolare modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte all'occupazione e comunque per un periodo non superiore alla durata del titolo abitativo edilizio.

7. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento dovranno essere esibite agli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché agli altri incaricati del controllo, che ne facciano richiesta.

8. L'organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.

## Articolo 5: **Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito in via generale, agli operatori di Polizia Municipale di Mansuè, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende del Servizio Sanitario e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e, ove consentito dalla Legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, personale di altri enti preposti alla vigilanza.

2. Gli operatori di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi ed a ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, nonché gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Articolo 6: **Sanzioni**

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di Legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo Comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione delle violazioni, gli interessati possono far pervenire all'Ufficio di Polizia Municipale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale ripetizione della violazione.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguono danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi e se inadempiente al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla Legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

7. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Mansuè – Polizia Municipale oppure direttamente presso l'Ufficio di Polizia Municipale di Mansuè.

8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

## **TITOLO II: SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**

### **Articolo 7: Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Paese è vietato:

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati da soggetti a tale scopo autorizzati;

b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;

c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici;

f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri o procurare danni;

g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

l) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

m) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;

n) incatenare biciclette, ciclomotori a infrastrutture pubbliche.

2. Nelle fontane pubbliche è vietato:

a) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia correttamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;

b) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche.

3. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 ed al ripristino dello stato dei luoghi e se inadempiente al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

4. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni nel presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

5. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, lett. i) è soggetto al pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 più al ripristino dello stato e dei luoghi e se inadempiente al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. g), è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicizzato mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lettera g) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

7. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. l) è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 250,00.

8. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. m) e n) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 lett. a), b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

#### Articolo 8: **Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;

b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia dei balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e) procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;

f) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

#### Articolo 9: **Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché vicoli chiusi od altri luoghi comuni a più persone.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 2 metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. La pulizia delle vetrine è consentita dalla chiusura serale alle ore 09.30 del mattino, l'occupazione con scale e sgabelli del suolo pubblico per tale incombenza è consentita senza autorizzazione.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
8. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 25,00 a € 150,00.

#### **Articolo 10: Sovraffollamento per uso abitativo**

1. È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.
2. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri indicati dal Regolamento Edilizio, che non sia quantificabile come mera visita di cortesia.
3. L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare, entro 3 giorni, l'immobile dalle persone eccedenti.
4. In caso di ulteriore accertato sovraffollamento la Polizia Giudiziaria procederà al sequestro dell'immobile.

5. Fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento Edilizio e da Leggi speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento (\*) da € 100,00 a € 500,00.

(\*) Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21 / 11 / 2007.

#### Articolo 11: **Occupazione di altri Locali**

1. È vietato l'utilizzo dei locali non destinati ad abitazione e privi della dichiarazione di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/01 e s. m. i..

2. Detti locali, non possono, neanche essere temporaneamente, od occasionalmente, essere utilizzati per abitazione.

3. La semplice collocazione di letti o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta la violazione della presente norma.

4. L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone che vi alloggiano e quanto a tal fine destinato.

5. In caso di ulteriore utilizzo improprio la Polizia Giudiziaria procederà al sequestro dell'immobile.

6. Fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento Edilizio e da Leggi speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, 2, 3, 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 300,00. Della violazione rispondono il proprietario o il locatore o il locatario.

#### Articolo 12: **Emissioni di esalazioni, fumo e polvere**

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di Legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti.

2. Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti.

3. È vietato incenerire rifiuti di qualsiasi tipo all'interno dei centri abitati come definiti dalla delibera di Giunta Comunale n. 69 del 09.09.2003.

4. In aree diverse di cui al comma 3, è consentito incenerire la parte legnosa della frazione verde (potature e ramaglie) con le seguenti prescrizioni:

a) il fumo non deve creare pericolo alla viabilità;

b) l'accensione dei fuochi non deve avvenire nei giorni festivi, a distanza inferiore a 30 metri dalla più vicina abitazione o a luoghi di lavoro permanente, a distanza inferiore a 5 metri dalla scarpata di corsi d'acqua e fossati, a distanza inferiore a 100 metri da luoghi di culto, cimiteri, scuole e centri sociali, nei giorni e nei pressi dei luoghi ove si stanno svolgendo manifestazioni sportive, ricreative, culturali, mostre, sagre paesane, fiere, mercati, ecc.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 25,00 a € 150,00.

### **Articolo 13: Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse**

1. Per quanto non previsto dal Codice della Strada, le cisterne e i pozzi devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto, chiusure o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

2. Gli scavi, le cave e le fosse devono essere opportunamente segnalate e delimitate con apposite barriere a tutela della pubblica incolumità.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 25,00 a € 150,00.

### **Articolo 14: Aperture di botole e chiusini**

1. È vietato in aree pubbliche o aperte al pubblico sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione e ispezione da parte dei proprietari degli stessi o altre persone preposte.

2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere eseguite solo con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 300,00.

### **Articolo 15: Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, in conformità con il Regolamento sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, i rifiuti devono essere depositati all'interno degli appositi contenitori.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, da verde di qualsiasi genere, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti solidi urbani. Essi devono essere portati presso la piazzola ecologica comunale. Per il loro conferimento si deve richiedere specifica autorizzazione all'ufficio competente.
5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla Legge.
6. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. Le utenze commerciali, quelle artigianali, quelle industriali e comunque qualsiasi attività produttiva sono tenuti a rispettare le norme per le utenze private; nel caso in cui vengano utilizzate altre modalità di raccolta (ditte specializzate) devono presentare una dichiarazione scritta all'ufficio competente.
8. (\*) Fatta salva l'applicazione della normativa statale o regionale in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

(\*) Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21 / 11 / 2007.

#### **Articolo 16: Sgombero della neve e formazione del ghiaccio**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve e/o ghiaccio rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per

scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In taluni casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve e/o ghiaccio dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori, e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature della raccolta dei rifiuti.

9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

#### **Articolo 17: Manutenzione delle facciate degli edifici**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono, degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

4. I proprietari sono responsabili della conservazione e pulizia dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne, agli stessi è fatto obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, 3, 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 mentre l'inottemperanza al provvedimento di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 più il rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino in caso motivato pericolo.

#### **Articolo 18: Tende su facciate di edifici**

1. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate ovvero ove essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

2. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione Comunale.

3. Salva l'applicazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

#### **Articolo 19: Divieti**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;

b) condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Condurre i cani di grossa taglia sprovvisti di museruola. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;

c) calpestare le aiuole, i sedili, danneggiare le siepi e gli alberi;

d) gustare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;

- e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- f) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
- g) dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle Autorità;
- h) fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 14;
- i) nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
- l) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante.

2. (\*) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), c), d), f), g), h) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00, per la violazione di cui all'art. b), la sanzione pecuniaria prevede una somma da € 100,00 a € 500,00, mentre per la violazione di cui alle lett. e), i), l) la sanzione pecuniaria prevede una somma da € 50,00 a € 300,00.

(\*) Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21 / 11 / 2007.

## Articolo 20: **Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi e comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la circolazione, sia dei veicoli che dei pedoni. Per gli alberi aventi particolari pregi determinati dall'essenza, dalla forma, dalla posizione o quant'altro rilevabile in fase di sopralluogo su proposta scritta dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Municipale possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della conformità delle strade stesse e della loro ridotta carreggiata, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo o intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con edifici civili, luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. I terreni situati in centro abitato e quelli di pertinenza di abitazioni, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere rifugio di animali quali ratti, rettili, insetti, ecc..., al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio d'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di centimetri 30.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione e relativa sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data di notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio competente provvederà ad emettere ordinanza per il ripristino dei luoghi ed il termine entro cui provvedere. Decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia di reato di cui all'art. 650 del Codice Penale all'Autorità Giudiziaria competente.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, 2, 3, 4, 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

### **TITOLO III: OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

#### **Articolo 21: Disposizioni Generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti, all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie e i portici;

c) i canali ed i fossi stanti ai lati delle strade aperte al pubblico transito;

d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie destinate ad attività di spettacolo viaggiante e/o attività circensi;

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel 2° comma, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sanità, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.

4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi e uniformi.

5. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze al comma 3.

7. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.

9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

## Articolo 22: **Specificazioni**

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 21 si distinguono in temporanee e permanenti.

a) Temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all'anno, nonché quelle che si rendono necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico e scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di costruzioni o ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici. Le occupazioni temporanee sono rinnovabili, a tale scopo il titolare della concessione-autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno dieci giorni prima della scadenza. Qualora

le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme previste dal Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi;

b) permanenti: si distinguono in quelle di durata permanente, costituite dalle occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, i passi carrai e gli accessi carrai autorizzati; e le occupazioni effettuate con atto di concessione o autorizzazione di durata superiore all'anno.

3. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi se l'occupazione avviene su strada pubblica o aperta al pubblico passaggio ovvero con le sanzioni previste dal D.Lgs. 507/93.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A prescindere dalle procedure di risarcimento per l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico e dall'obbligo di ripristino dei luoghi, fatta salva l'applicazione di norme speciali, la violazione delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

#### **Articolo 23: Occupazioni per manifestazioni**

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o di spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre alla valutazione dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: planimetria dell'area che si intende occupare; metri quadrati occupati; modalità di occupazione; strutture che si intendono utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti; indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio, fatta salva l'esigenza di soddisfare la necessità di associazioni inerenti attività già concordate con il Comune.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento, salvo l'urgenza concordata con l'Amministrazione Comunale.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 a carico del rappresentante dei promotori ed in solido dall'eventuale associazione promotrice della manifestazione.

6. Le manifestazioni quali circhi, Luna Park e spettacoli viaggianti devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici.

La mancata ottemperanza dalle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia già rilasciata.

#### **Articolo 24: Occupazioni con spettacoli viaggianti**

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate, fatti salvi particolari cui i cui soggetti privati, titolari di aree idonee, siano disposti ad acconsentire il temporaneo utilizzo delle stesse per l'installazione delle attrazioni.

#### **Articolo 25: Occupazioni con elementi di arredo**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 nonché all'obbligo del ripristino dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono in tal modo migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche

fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici comunali.

#### **Articolo 26: Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e dai diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale per l'occupazione e per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengono ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi ovvero le procedure di cui all'art. 62, comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma che precede.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità. Nel caso di violazione, si applica la procedura di cui all'art. 62, comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di Legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole della sovrintendenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490.

#### **Articolo 27: Occupazioni per lavori di pubblica utilità**

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica

utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale. L'inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 a carico dell'ente erogatore e/o dell'impresa incaricata dei lavori.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 48 ore prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. In particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 21 del Codice della Strada quando avviene sulla sede stradale, ovvero con la sanzione del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00 quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

#### **Articolo 28: Occupazione per traslochi**

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, alla Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dell'occupazione.

2. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce la copia sulla quale ha apposto l'autorizzazione e provvede a darne comunicazione all'ufficio competente.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. La mancata ottemperanza è sanzionata con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

### **Articolo 29: Occupazione del soprasuolo**

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento Edilizio e dai diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio.

### **Articolo 30: Occupazione di altra natura**

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.

### **Articolo 31: Occupazioni per comizi e raccolta firme**

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni o simili, proposte di Legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è connessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 21, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 5 giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. Ai sensi della Legge 28.12.1995, n. 549, art. 3, sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. Sono altresì esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa coloro che sostengono iniziative a scopo benefico, purché l'area non ecceda i 3 metri quadrati.
2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.
3. L'attività di cui al comma 1 in ogni caso deve essere autorizzata. Il Sindaco, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 21, comma 3, nonché della compatibilità con l'ordine pubblico, può concedere l'autorizzazione.
4. Fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, le violazioni ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

### Articolo 32: **Occupazione per temporanea esposizione**

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni 15 e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

La mancata ottemperanza è punita, fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

### Articolo 33: **Occupazioni per esposizioni di merci**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia, la violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. Fatta salva l'applicazione di normativa specifica in materia, la violazione alle disposizioni del presente comma, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

#### Articolo 34: **Commercio in forma itinerante**

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. È altresì vietato esercitare il commercio in forma itinerante, per motivi di viabilità e di decoro, nelle aree cimiteriali.

c) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

#### Articolo 35: **Mestieri girovaghi**

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla Legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.

4. Qualora le suddette esibizioni creino intralcio si dispone la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

## **TITOLO IV : TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Articolo 36: Disposizioni generali**

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. L'ufficio competente comunale o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.V.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici Tecnici comunali o dell'Azienda Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

### **Articolo 37: Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 07.00 ovvero le ore 08.00 delle giornate festive.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dall'Azienda per i Servizi Sanitari, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

#### Articolo 38: **Spettacoli e trattenimenti**

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23.00 e le ore 08.00. Nei mesi di giugno, luglio ed agosto l'orario di massimo contenimento dei rumori è compreso tra le ore 24.00 e le ore 08.00.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24.00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dall'Ufficio comunale competente previo parere scritto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.V.).

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

#### Articolo 39: **Aree verdi**

1. È vietato l'utilizzo di campi da gioco, siti nelle aree verdi adiacenti a zone residenziali, in modo tale di arrecare disturbo alla quiete pubblica, in particolare tra le ore 22.00 e le ore 08.00, nell'intero anno solare, e tra le ore 13.00 e le ore 15.00 durante tutto l'anno eccetto nei mesi di giugno, luglio ed agosto in cui l'orario di massimo contenimento dei rumori è compreso tra le ore 13.00 e le ore 16.00.

2. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato mediante l'uso di tosaerba e simili nonché di attrezzature per il giardinaggio in genere tra le 22.00 e le 07.00, ovvero le ore 08.00 delle giornate festive, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

#### Articolo 40: **Abitazioni private**

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22.00 e le 07.00, ovvero le ore 08.00 delle giornate festive, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07.00, ovvero le ore 08.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00 e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali e prima delle ore 09.00, fra le ore 12.00 e le ore 15.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

6. È vietato tenere animali che, specialmente di notte, recano disturbi al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 47.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

#### Articolo 41: **Strumenti musicali**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle 13.00 alle ore 16.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

#### **Articolo 42: Dispositivi acustici antifurto**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

### **TITOLO V: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

#### **Articolo 43: Disposizioni generali**

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per controlli qualora necessari il parere tecnico, l'Ufficio comunale competente provvederà a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'U.L.S.S.. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

#### **Articolo 44: Tutela degli animali domestici**

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.

2. È vietato abbandonare animali domestici.

3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (\*) da €100,00 a € 500,00 per le violazioni di cui al comma 3 la sanzione consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

(\*) Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21 / 11 / 2007.

#### Articolo 45: **Protezione della fauna selvatica**

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.

3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; per le violazioni di cui ai commi 2 e 4 la sanzione consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

#### Articolo 46: **Divieti specifici**

1. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

2. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.

3. È vietato trasportare o far stazionare cani o altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

4. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.

5. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio, in particolare, è comunque vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
6. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per la qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
7. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie. E' vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
8. È vietato detenere arnie in area urbana ed in particolare nelle prossimità di istituti scolastici, impianti e strutture per il tempo libero e comunque in tutti i luoghi di frequentazione.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; per le violazioni di cui al comma 7 la sanzione consiste nel pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

#### Articolo 47: **Animali molesti**

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la quiete pubblica o privata.
2. L'organo accertatore, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffida formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

#### Articolo 48: **Mantenimento dei cani**

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio da una persona fisica, la quale deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 2 metri.

Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e/o mandrie e i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

3. È fatto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 5, ovvero a metri 4 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo dalla lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.

4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.

5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

Sono esclusi dalla presente normativa gli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve poter, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

6. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazzi o balconi relativamente alla razza ed alla mole.

7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

8. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

9. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano le persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

10. È vietato introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è vietato introdurli in bar, ristoranti, e simili pubblici esercizi.

11. Il gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande è obbligato di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.

12. Fatta salva l'applicazione della normativa in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

13. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

14. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

#### Articolo 49: **Animali liberi**

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax, o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui se ne accorge della scomparsa, all'Ufficio comunale competente.

2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 2 dell'art. 48, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del Codice Penale, attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini all'Ufficio comunale competente per la cattura degli stessi.

4. La spesa di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti ad eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

5. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino avvalendosi delle strutture sanitarie competenti.

6. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

7. Ai sensi del comma 5, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.

8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00.

## **TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 50: Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera consigliare di approvazione. Dopo l'esecutività il Regolamento va ripubblicato per 30 giorni all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 85 comma 3 del vigente Statuto.